

IL TAR DEL LAZIO RINVIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL CONTRIBUTO FISCALE SULL'ENERGIA

Gli extraprofitti alla Consulta

Dubbi di legittimità costituzionale sulla base di calcolo e sull'indeducibilità della tassa. Incamerati poco più di 6 miliardi

DI NICOLA CAROSIELLI

Il Tar del Lazio rimette alla Corte costituzionale l'esame delle disposizioni sul contributo 2023 sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Il Tribunale amministrativo ha infatti sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 197 del 2022, che hanno previsto il pagamento di un «contributo di solidarietà temporaneo» sui cosiddetti extraprofitti degli operatori del settore energetico. Le ordinanze hanno prospettato la possibile violazione del regolamento europeo n. 1854 del 2022, poiché la legge ha previsto che il contributo debba essere versato anche dagli operatori diversi da quelli indicati da tale regolamento. Inoltre, avendo il contributo natura tributaria, il Tar ha sollevato ulteriori questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, avendo rilevato criticità nelle disposizioni che hanno fissato i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che hanno precisato cosa debba essere inteso come «effettivi extraprofitti» come presupposto del contributo (anche tenuto conto della riespansione dei consumi nell'epoca post-covid) e in quelle che hanno previsto la non deducibilità del contributo, potendosi ravvisare così una «doppia tassazione».

In particolare, le norme all'esame del Tar sono quelle della legge varata dal governo Draghi nel marzo 2022 che hanno previsto un contributo straordinario da parte delle aziende energetiche i cui profitti avrebbero beneficiato dell'aumento dei prezzi dell'energia scatenato dalla guerra in Ucraina. Da subito aspramente criticata dagli attori del mercato, questa tassa consiste sostanzialmente nell'applicazione di un'aliquota del 10% che però non si applica agli utili straordinari ma al maggior margine imponibile iva realizzato

tra ottobre e marzo 2022 rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021. Il tutto ad alcune condizioni, cioè che il profitto ecceda di almeno il 10% rispetto ai quattro periodi precedenti di imposta e che l'extraprofitto sia maggiore di 5 milioni.

Le critiche non sono mancate, tanto che già a marzo 2022 Confindustria aveva avvertito che il calcolo «sulla base di indici presuntivi sull'iva si espone nuovamente e oggettivamente al rischio di impugnative costituzionali».

Ciò detto, poi, nell'agosto 2022 il governo Draghi ha rimodulato la normativa, ridefinendo la base imponibile con una drastica riduzione delle stime di gettito. Le attese iniziali prevedevano infatti di portare nelle casse dell'erario circa 10 miliardi, salvo poi ridimensionare tale extragettito di oltre la metà, rivedendolo a quattro miliardi. Alla fine, la somma incamerata è stata di poco superiore ai sei miliardi, secondo quanto ha precisato il sottosegretario Matilde Siracusano rispondendo a un'interpellanza urgente alla Camera presentata da Angelo Bonelli di Avs. «Il gettito introitato in competenza di cassa nel 2022 è stato pari a 2,76 miliardi nel 2023 è pari a 82 milioni», ha precisato la sottosegretaria, aggiungendo che per il 2023 il gettito «è di 3,41 miliardi» per quanto riguarda il contributo di solidarietà. «Risulta attualmente pendente un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del dl 37 del 2021 essendo stata ritenuta rilevante la materia di contributo sugli extra-profitti» ha proseguito Siracusano, ribadendo che «pertanto ferma restando l'analisi del rischio considerata l'instabilità del quadro giuridico in corso al momento l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non opportuno intraprendere attività di controllo sostanziale anche in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione», ha concluso la sottosegretaria. (riproduzione riservata)



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1675

